

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2157

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(ROGNONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA DIFESA
(LAGORIO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(SARTI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REVIGLIO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(BARTOLOMEI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LA MALFA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREATTA)

Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10
della legge 13 agosto 1980, n. 466

Presentato il 1° dicembre 1980

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la recente legge 13 agosto 1980, n. 466, il Parlamento, in considerazione dei gravi rischi che quotidianamente affrontano gli appartenenti alle forze dell'ordine nella lotta contro la criminalità, ha rivalutato a li-

re 100.000.000 la speciale elargizione per «le vittime del dovere» di cui alle precedenti leggi, estendendone la concessione ad altre benemerite categorie di cittadini.

Tra i beneficiari di detta elargizione sono compresi anche i privati cittadini

che, richiesti di collaborare da ufficiali o agenti di polizia, rimangano uccisi oppure lesi nella integrità fisica prestando il proprio aiuto, nonché — più genericamente — tutti quei cittadini che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, ovvero subiscano gravi menomazioni fisiche a causa di tali aggressioni.

La decorrenza dei menzionati benefici è stata dal legislatore fissata al 1° gennaio 1973. Tale data, tuttavia, non tiene conto di situazioni che ebbero a manifestarsi in un periodo precedente, nel quale già gravi fatti di criminalità si erano registrati. Infatti, fin dal 1969, la cronaca ha dovuto purtroppo interessarsi di gravi episodi terroristici (si pensi alla strage di Piazza Fontana) a seguito dei quali hanno perso la vita o sono rimaste ferite numerose persone.

Pertanto, motivi di equità ed una giusta considerazione per i superstiti delle vittime degli attentati avvenuti prima del 1973, inducono ora il legislatore ad apportare un doveroso correttivo, introducendo

i benefici di cui trattasi a far tempo dal 1° gennaio 1969.

Inoltre, in esecuzione dell'impegno assunto dal Governo in sede di approvazione della legge, si prevede l'estensione dei beneficiari indicati nell'articolo 5 per i cittadini italiani, agli stranieri, nonché agli apolidi.

In merito poi ai criteri di individuazione dei familiari superstiti in favore dei quali sono accordati i benefici in argomento, si è altresì ritenuto di riesaminare la posizione dei figli risultanti a carico ma non conviventi, eliminando il riferimento al criterio della convivenza, atteso che l'elargizione in parola è intesa a consentire alla famiglia di far fronte alle future necessità, potendo assumere, in molti casi, scarso rilievo la circostanza che il figlio della « vittima » fosse (o sia) convivente o meno.

L'onere finanziario, avuto riguardo ai fatti delittuosi ed alle lesioni di particolare gravità riscontrate nel periodo 1969-1980, viene a quantificarsi nell'ordine di 8 miliardi di lire.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO DELLE PERSONE CIVILI UCCISE E FERITE IN ATTENTATI

	Anni				Totale
	1969	1970	1971	1972	
Morti	16	2	3	1	22
Feriti	90	3	5	11	109

NUMERO DELLE PERSONE MILITARI UCCISE E FERITE

	Anni				Totale
	1969	1970	1971	1972	
Morti	1	—	1	1	3
Feriti	—	—	—	—	—

NUMERO DEI CITTADINI STRANIERI O APOLIDI
UCCISI O FERITI IN ATTENTATI

Anni: dal 1969 al 1980

Feriti	40
Morti	40

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è sostituito dal seguente:

« Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione della attività lavorativa è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno dettate le modalità per la corresponsione dell'elargizione prevista dai commi precedenti in favore dei cittadini stranieri e degli apolidi nonché dei loro superstiti in caso di morte ».

ART. 2

L'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è sostituito dal seguente:

« La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

1) coniuge superstite e figli se a carico;

2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

3) genitori;

4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3), 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile ».

ART. 3.

L'articolo 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è sostituito dal seguente:

« I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1969 ».

ART. 4.

All'onere di lire 8.000 milioni derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico dei fondi stanziati con la legge 13 agosto 1980, n. 466.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.